

12	19/03/2018	Modificato paragrafo 15 – trattamento dati personali	V. Guzzo	F. Banfi	R. De Pari
11	30/01/2018	Revisione generale per correzione refusi; Modificato para 8.5.2 su indicazione ACCREDIA. Modificato per inserire modalità di Certificazione su base documentale	V. Guzzo – R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
10	07/03/2017	Inserita Nota 2 in para 8.2 per chiarire il tipo di domande da porre ad un candidato. Modificata Nota in para 8.3	V. Guzzo	F. Banfi	R. De Pari
09	30/01/2017	Modificato para 2.3 per inserire il riferimento alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015	R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
08	21/12/2015	Modificato para 8.4.2 per inserire una deroga sul punteggio minimo della Prova Scritta	R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
07	01/09/2015	Modificato para 9 per includere il “Decision Maker”	R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
06	15/07/2015	Modificati riferimenti ai Regolamenti ACCREDIA para 2.1	R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
05	09/02/2015	Modificati i Paragrafi 1, 2.3 e 3 per inserire informazioni riferite alla Legge 4/2013 ed al Sistema Europeo EQF. Modificata da “EA” a “IAF” la denominazione dei Settori merceologici.	R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
04	01/09/2014	Inserita Nota in para 6.1 per DPR 445/2000. Inserita Nota in para 8.2 per identificazione Candidati. Inserita Nota 2 in para 10.2 per verifica mantenimento competenze.	R. De Pari	F. Banfi	R. De Pari
03	14/05/2014	Modificata ragione sociale di AICQ SICEV. Inserite alcune precisazioni legate alla certificazione del “Personale di Manutenzione”.	R. De Pari	E. Stanghellini	R. De Pari
02	02/09/2013	Inseriti chiarimenti per estendere il Regolamento a varie Figure Professionali. Aggiunto paragrafo 14 su D. Lgs. 196/03	R. De Pari	E. Stanghellini	V. Mazzaro
01	17/12/2012	Adeguamento osservazioni ACCREDIA (Tecnici Frigoristi). Aggiunto ultimo capoverso al Cap. 1. Inserito divieto uso marchio ACCREDIA	R. De Pari	E. Stanghellini	V. Mazzaro
00	06/07/2012	Emissione	R. De Pari	E. Stanghellini	V. Mazzaro
Rev.	Data	Motivo Revisione	Preparato da Direttore AICQ SICEV S.r.l.	Verificato da Presidente CSI	Approvato da A.U. S.r.l. Presidente AICQ SICEV

INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. DOCUMENTI**
 - 2.1 Documenti di base
 - 2.2 Documenti applicabili
 - 2.3 Documenti di riferimento
- 3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI**
- 4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 5. REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE**
 - 5.1 Prerequisiti per i Candidati
 - 5.2 Requisiti minimi per la certificazione delle figure professionali e requisiti per il riconoscimento delle competenze settoriali
- 6. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA**
 - 6.1 Documentazione da presentare
 - 6.2 Esame della Domanda di Certificazione
- 7. PAGAMENTO DELLE QUOTE INERENTI LE VARIE FASI DEL PROCESSO CERTIFICATIVO**
- 8. ESAMI ED ISCRIZIONE NEI REGISTRI**
 - 8.1 Pianificazione delle sessioni di esame
 - 8.2 Prove d'esame
 - 8.3 Modalità di conduzione dell'esame
 - 8.4 Prova scritta
 - 8.5 Prova orale
 - 8.6 Prova pratica
 - 8.7 Criteri di valutazione finale
 - 8.8 Comunicazione dell'esito dell'esame
 - 8.9 Ripetizione dell'esame
 - 8.10 Materie d'esame
- 9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA**
- 10. SORVEGLIANZA, MANTENIMENTO, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLE COMPETENZE SETTORIALI**
 - 10.1 Modalità di sorveglianza e mantenimento
 - 10.2 Modalità di rinnovo
 - 10.3 Mantenimento ed estensione delle competenze settoriali
- 11. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**
 - 11.1 Sospensione
 - 11.2 Revoca
- 12. RECLAMI E RICORSI**

12.1 Reclami

12.2 Ricorsi

13. CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI AICQ SICEV**14. ARBITRATO****15. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti generali e le modalità operative per la concessione, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione e la revoca della certificazione delle competenze di figure professionali di vario tipo.

Il presente Regolamento si applica a tutte le Figure Professionali di vario tipo che abbiano presentato Domande di Certificazione ed a quelli già iscritti nei Registri AICQ SICEV.

I requisiti di questo Regolamento si applicano nella misura in cui non esistano requisiti, sullo stesso argomento, previsti da regole cogenti e/o norme tecniche specifiche e/o RT ACCREDIA.

Se tali requisiti esistono, hanno sempre la prevalenza ed occorre far riferimento ai rispettivi Regolamenti specifici di certificazione.

Detti requisiti sono in genere espressi con riferimento ad attività specifiche in termini di conoscenze abilità e competenze in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche ("*European Qualifications Framework*" - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento e dell'esperienza professionale.

Per quanto riguarda le attività professionali dei vari ruoli professionali da certificare, il livello EQF, per quanto attiene conoscenze, abilità e competenze, è definito nei singoli Regolamenti di Schema o in apposite Schede dedicate a specifici profili professionali.

Nell'EQF, il singolo risultato dell'apprendimento viene definito da ciò che un individuo conosce, comprende e sa fare al termine di un processo di apprendimento. L'EQF si concentra pertanto sui risultati dell'apprendimento (piuttosto che sugli input, quali la durata del periodo di studi), che vengono delineati secondo tre categorie: conoscenze, abilità e competenze. Ciò significa che le qualifiche, in combinazioni differenti, si riferiscono a un ampio ventaglio di risultati dell'apprendimento, incluse le conoscenze teoriche, le abilità pratiche e tecniche e le competenze sociali, che prevedono la capacità di lavorare insieme ad altre persone.

Nota: se esiste uno Schema di Certificazione accreditato per una specifica Figura Professionale, non possono essere emesse certificazioni fuori accreditamento per tale figura.

2. DOCUMENTI**2.1 Documenti di base**

- **ISO/IEC 17024: 2012** – Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli organismi operanti la certificazione delle persone.
- **RG-01-ACCREDIA** Regolamento per l'Accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione – Parte Generale.
- **RG-01-02- ACCREDIA** Regolamento per l'Accreditamento degli Organismi di certificazione del Personale.

Se non è esplicitamente citata, si intende che l'edizione valida dei sopraccitati documenti è l'ultima emessa.

2.2 Documenti applicabili

- **Manuale** del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative **Procedure**
- **Regolamenti Specifici: (es.: RFR 01; RMPS 01; RMF 01; ecc.) emessi per i singoli Schemi di Certificazione.**
- **RG 03-1: Requisiti specifici per la certificazione delle competenze di Personale che svolge attività di Management**
- **RG 04: Regolamento Generale per il riconoscimento dei Corsi di Addestramento per le Figure Professionali**
- **RG 05:** Regolamento per la concessione dell'utilizzo del marchio AICQ SICEV
- **DPS:** Documento Programmatico della Sicurezza – ex D. Lgs. 196/03

2.3 Documenti di riferimento

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015** (per la parte di interesse per AICQ SICEV) – Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli Organismi che forniscono audit e certificazioni di Sistemi di Gestione.
- Legge 14 gennaio 2013 n.4 Disposizione in materia di professioni non organizzate (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 26 gennaio 2013)
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92
- Guida CEN 14:2010 Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale.
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EFQ) (Gazzetta ufficiale C 111 del 6.5.2008).

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Per le definizioni valgono quelle riportate nei documenti applicabili di paragrafo 2.2 precedente. Sono inoltre utilizzate le seguenti definizioni:

3.1 Abilità

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione h.

3.2 Apprendimento formale

Apprendimento di conoscenze ed abilità scientifico-culturali nel sistema di istruzione e formazione nazionale secondario superiore e delle Università, che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio.

3.3 Apprendimento informale

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione prescelta nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano.

3.4 Apprendimento non formale

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista che accede ad attività formative strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non dà luogo al rilascio di titoli aventi valore legale.

3.5 Competenza

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione i.

3.6 Conoscenza

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro Europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione g.

3.7 Convalida dei risultati dell'apprendimento

Processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa. Per "risultati dell'apprendimento" è inteso ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. Il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, secondo regole definite, da parte di un datore di lavoro o di altre organizzazioni preposte, è altresì un processo di valutazione e convalida.

3.8 Credito Formativo

Unità di riconoscimento di apprendimento formale e non formale, rilasciato da Organizzazioni allo scopo riconosciute. Ai fini del presente regolamento fanno parte delle Organizzazioni riconosciute le Associazioni Professionali di rilevanza nazionale.

3.9 Qualificazione

Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'Organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a norme tecniche definite.

NOTA: Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione a.

3.9 bis Valutazione dei risultati dell'apprendimento

Metodi e processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza.

Sono inoltre utilizzati i seguenti acronimi (oltre a quelli previsti nei singoli Regolamenti di Schema):

- A.U. - Amministratore Unico
- CSI - Comitato Salvaguardia Imparzialità

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AICQ SICEV garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati Valutatori e degli Iscritti ai Registri avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 e che il Titolare del trattamento dei dati è l'A.U. di AICQ SICEV, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore di AICQ SICEV, come definito nel relativo DPS.

5. REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE

Con la presentazione della Domanda di Certificazione, le Figure Professionali accettano tutte le condizioni indicate nel presente Regolamento e nel relativo Tariffario e si impegnano a rispettare quanto definito nel relativo Codice Deontologico.

Il conseguimento della certificazione di competenza e la relativa iscrizione al Registro di pertinenza sono subordinati a:

- a) soddisfacimento dei prerequisiti;
- b) compilazione e sottoscrizione della Domanda per l'esame di certificazione e accettazione del Regolamento di Schema, del relativo Tariffario e consenso al trattamento dei dati relativi personali;
- c) pagamento di tutte le quote inerenti le varie fasi del processo certificativo
- d) soddisfacimento dei requisiti minimi per la figura professionale scelta
- e) superamento dell'esame (es.: scritto, orale, pratico [se applicabile] o solo analisi documentale);
- f) approvazione e delibera della certificazione da parte di AICQ SICEV

Questi argomenti sono dettagliati nei paragrafi che seguono.

Il soddisfacimento di quanto previsto ai punti a), d) ed e) ed il pagamento delle quote di cui al punto c) del presente paragrafo, instaura tra AICQ SICEV e le Figure Professionali un contratto di certificazione della durata specificata nei Regolamenti specifici di schema / Allegati al documento RG 03-1 dalla data di emissione del certificato, che si rinnova tacitamente, salvo rinuncia o revoca come meglio specificato nel presente regolamento.

5.1 Prerequisiti per i Candidati

I Candidati che intendono conseguire la certificazione di competenza AICQ SICEV devono presentare una documentazione che fornisca le seguenti informazioni (a meno di eventuali variazioni definite nei Regolamenti Specifici di Schema / Allegati al documento RG 03-1 di paragrafo 2.2):

- a) Grado di istruzione
È il titolo di studio minimo richiesto.
- b) Esperienza di lavoro specifica in ambito della professione scelta.
E' l'esperienza lavorativa maturata in funzioni ed attività attinenti alla professione scelta per i quali si richiede la certificazione di competenza maturata sia in veste di lavoratore dipendente sia in veste di libero professionista. Per un lavoratore dipendente, l'esperienza di lavoro specifica deve essere avvalorata da una lettera di referenza del proprio datore di lavoro o del proprio responsabile. Nel caso di libero professionista occorre documentare l'esperienza tramite copia dei contratti stipulati conto terzi. In alternativa, le evidenze richieste possono essere sostituite con "dichiarazioni sostitutive" ai sensi del DPR 445/2000 (vedere paragrafo 6.1 seguente).
- c) Interventi eseguiti (se applicabile in base ai Regolamenti Specifici)

E' il volume degli interventi eseguiti nell'ambito dell'esperienza specifica di lavoro per la quale si richiede la certificazione di competenza (es.: numero di fermate di manutenzione, numero di docenze eseguite; numero di consulenze effettuate; numero di perizie; ecc.).

- d) **Competenza settoriale (se applicabile in base ai Regolamenti Specifici)**
E' la conoscenza delle specificità delle figure professionali certificate di un settore/sottosettore merceologico per quanto concerne i relativi aspetti legislativi, tecnici, tecnologici, gestionali ed operativi. La classificazione dei settori/sottosettori merceologici, se applicabile, è rilevabile da documenti presenti nel sito web AICQ SICEV o dai Regolamenti Specifici di Schema.
- e) **Formazione ed addestramento (se prevista dai Regolamenti Specifici)**
Formazione ed addestramento sulle metodologie di esecuzione della professione scelta e partecipazione a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su tematiche attinenti la citata professione.
- f) **Lingue straniere (se previste dai Regolamenti Specifici)**
Lingue straniere conosciute e relativo grado di conoscenza parlata e scritta.

5.2 Requisiti minimi per la certificazione delle Figure Professionali e requisiti per il riconoscimento delle eventuali competenze settoriali

I requisiti per la certificazione e per il riconoscimento delle eventuali competenze settoriali e le materie di esame per ogni specifico Schema di Certificazione, sono precisati nei Regolamenti Specifici di Schema riportati nel paragrafo 2.2 del presente Regolamento.

6. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA

6.1 Documentazione da presentare

Le Figure Professionali che intendono conseguire la certificazione di competenza AICQ SICEV devono far pervenire la relativa domanda, corredata dalla documentazione richiesta, a:

AICQ SICEV
Via Cornalia, 19
20124 MILANO

Tel. 02-66713425; Fax 02-66712510;

e-mail: certificazioni@aicqsicev.it

www.aicqsicev.it

Le Figure Professionali devono presentare domanda di certificazione ad AICQ SICEV utilizzando l'apposito modulo "Domanda di per l'esame di Certificazione" scaricabile dal sito internet di AICQ SICEV ed allegando la seguente documentazione, in carta libera, preferibilmente in formato elettronico (a meno di eventuali variazioni definite nei Regolamenti Specifici di Schema):

- a) Copia del Titolo di Studio;
- b) Fotografie formato tessera (in formato cartaceo o in digitale);
- c) Copia completa di un Documento di Identità;
- d) Curriculum, firmato dal Candidato, datato e possibilmente corredato delle dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato firmate dai Datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di incarico, contratti ecc.; in alternativa il Curriculum deve essere redatto nei modi e nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;

- e) Copia non autenticata della Dichiarazione di frequenza e superamento dell'esame relativo al corso di addestramento così come definito nei Regolamenti specifici di Schema. L'elenco dei corsi qualificati da AICQ SICEV è consultabile nel relativo sito
- f) Copia non autenticata degli Attestati di frequenza a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su tematiche attinenti allo schema di certificazione di interesse;
- g) Evidenza oggettiva degli interventi eseguiti nell'ambito dell'esperienza specifica di lavoro per la quale si richiede la certificazione di competenza (es.: numero di fermate di manutenzione, numero di docenze eseguite; numero di consulenze effettuate; numero di perizie eseguite; ecc.);
- h) Copia non autenticata della Dichiarazione di conoscenza delle lingue straniere per le quali i Candidati chiedono l'annotazione sul Certificato di competenza. La dichiarazione di conoscenza delle lingue può essere rilasciata da una Scuola pubblica o privata o dalla Società d'appartenenza dei Candidati, facendo riferimento ad eventuali corsi di lingua specifici.

Nota:

Per i dati e/o documenti sopra riportati qualora sia impossibile, per motivi oggettivi, presentare quanto richiesto, possono essere fornite, in alternativa, autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 (facendo riferimento agli articoli 46 e 76)

6.2 Esame della Domanda di Certificazione

6.2.1 Istruzione della Domanda

Al ricevimento della Domanda di Certificazione per la figura professionale scelta, AICQ SICEV provvede:

- all'annotazione della data di ricezione;
- alla verifica dei titoli e delle referenze secondo le modalità specificate nel presente documento (Requisiti minimi per i Candidati) e nel Regolamento applicabile (vedere paragrafo 5.2 precedente);
- alla segnalazione al Candidato di eventuali carenze richiedendo l'invio della documentazione mancante;
- alla comunicazione al Candidato dell'esito dell'esame della documentazione.
- alla comunicazione al Candidato dell'eventuale non raggiungimento dei requisiti minimi indicandone i debiti formativi o le carenze nell'esperienza specialistica richiesta

6.2.2 Verifica dell'addestramento richiesto (se previsto dai Regolamenti Specifici)

Con riferimento al corso di formazione e addestramento sulle metodologie di esecuzione della professione scelta nel caso in cui il Candidato:

- abbia frequentato un corso qualificato da AICQ SICEV, o da un altro OdC accreditato, o da una Organizzazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale per il tipo di professione, senza evidenza di superamento del relativo esame finale, oppure
- abbia frequentato un corso non qualificato da AICQ SICEV, o da un altro OdC accreditato, o da una Organizzazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale per il tipo di professione, (con o senza evidenza di superamento dell'esame finale)

il Candidato stesso dovrà sostenere e superare un esame specifico atto a verificare l'efficacia dell'avvenuta formazione e addestramento circa le tecniche e metodologie tipiche della professione scelta.

7. PAGAMENTO DELLE QUOTE INERENTI LE VARIE FASI DEL PROCESSO CERTIFICATIVO

Le tariffe e le modalità di pagamento inerenti il processo certificativo sono riportate nel tariffario presente sul sito internet di AICQ SICEV.

AICQ SICEV può inoltre stipulare convenzioni e applicare scontistiche secondo quanto riportato nella "Politica per gli Sconti" e nella "Politica per l'Imparzialità" consultabili sul sito internet di AICQ SICEV. L'eventuale iscrizione al secondo (o successivi) Schemi di Certificazione prevede uno sconto del 50% sulla quota di mantenimento annuale della stessa.

8. ESAMI

8.1 Pianificazione delle sessioni di esame

Il calendario delle sessioni di esame e i termini entro i quali deve essere presentata la domanda sono indicati nel documento "Calendario sessioni d'esame" scaricabile dal sito internet di AICQ SICEV.

La sede di esame verrà comunicata ai candidati alla chiusura della ricezione delle domande.

Per determinati Schemi di Certificazione AICQ SICEV si può avvalere di Organismi di Valutazione per la esecuzione di esami di certificazione.

8.1.1 Aspetti di Sicurezza per i Candidati e i Visitatori

Le sessioni di esame si svolgono solitamente in uffici dove i rischi e le misure adottate sono quelle tipiche di questa attività; non sono di norma richiesti DPI, ma è richiesto di prendere visione dell'informativa presente in sede in merito alle regole comportamentali.

In determinati casi, può essere previsto l'uso di sedi atte ad ospitare esami pratici e che potrebbero pertanto richiedere l'uso dei DPI applicabili; tale uso è disciplinato nelle "Schede di qualificazione sede di esame" che possono essere predisposte da AICQ SICEV stessa o dai suoi Organismi di Valutazione, secondo quanto indicato nella procedura P09.

I Candidati devono qualificarsi e registrarsi tramite il modulo "Registrazione Candidato" e potranno accedere agli uffici solo se accompagnati da personale AICQ SICEV o da essa abilitato.

8.2 Prove d'esame

La valutazione delle competenze dei Candidati viene effettuata da una Commissione di Esame sulla base di:

- un'analisi dei documenti presenti (es.: Domanda di Certificazione e documenti allegati) per verificare la rispondenza ai requisiti minimi per:
 - l'ammissione agli esami successivi (es.: scritto, orale, pratico)
 - l'iscrizione diretta nel Registro di interesse se oltre al soddisfacimento dei citati requisiti minimi risultano soddisfatti anche i criteri di partecipazione ai corsi di formazione previsti ed i criteri di superamento esame previsti da tali corsi (es.: Figure Professionali riportate negli Allegati inclusi nel documento RG 03-1 - vedere para 2.2 precedente)
- una o più prove scritte, per i Candidati che non possiedono i requisiti per esserne esentati (i criteri di esenzione sono definiti negli allegati dei Regolamenti specifici degli Schemi di Certificazione)
La prova scritta ha una durata massima definita nei Regolamenti Specifici.
- una prova orale, se prevista, della durata definita dai Regolamenti Specifici;
- una prova pratica, se prevista, della durata definita dai Regolamenti Specifici.

Nota 1:

Prima della esecuzione degli esami i Candidati vengono identificati a fronte di un Documento di Identità (valido) e tale identificazione, unitamente alla autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che tutti i documenti forniti ad AICQ SICEV e allegati alla Domanda di Certificazione (vedere paragrafo 6.1 di questo Regolamento) sono veritieri, viene registrata su un apposito Modulo controfirmato dal Presidente/Sorvegliante della Commissione di Esame.

Nota 2

Durante le prove scritte/orali/pratiche i Commissari non possono porre domande che potrebbero trarre in inganno i Candidati (es. "vero/falso"; "cosa non si deve fare?" ecc.)

8.3 Modalità di conduzione dell'esame

Nel corso dello svolgimento della prova scritta sarà presente in sala almeno un rappresentante AICQ SICEV o dall'Organismo di Valutazione di cui si avvale. Non sono ammessi testi di norme, volumi, cellulari, ecc. I Candidati che dovessero essere trovati in possesso di documenti, libri (se non formalmente comunicato), norme e telefoni cellulari verranno allontanati immediatamente e la prova d'esame annullata. Per altre infrazioni di carattere minore i Candidati verranno richiamati formalmente una prima volta, mentre al ripetersi della stessa infrazione saranno allontanati e la prova d'esame annullata.

In casi particolari e, generalmente per Schemi di Certificazione nuovi e critici, può essere ammesso l'uso del solo "indice" di norme/regolamenti durante l'esame scritto. Tale decisione viene presa dal Comitato di Certificazione di Schema.

La prova orale viene in genere condotta da un solo Commissario di esame:

- supportato da casi di studio o da un secondo Commissario per garantire le competenze settoriali richieste (es. Settori IAF/AICQ SICEV);
- supportato da un Tutor/Sorvegliante/secondo Commissario per garantire la corretta gestione di eventuali conflitti per l'imparzialità dell'esame.

I membri del CSI di AICQ SICEV hanno diritto ad assistere come osservatori, senza alcun preavviso, a tutte le prove di esame relazionando circa l'esito della loro sorveglianza il Presidente del CSI.

Per lo svolgimento della prova pratica (se prevista), i Regolamenti specifici di schema definiscono, in dettaglio, attrezzature, impianti, metodologie e attività che devono essere svolte dai candidati e criteri di valutazione utilizzati dai Commissari

Gli atti della Commissione d'Esame sono riportati in verbali a cura del Direttore di AICQ SICEV o del Presidente della Commissione stessa.

Tutti i documenti, le informazioni ed i dati relativi e quanto altro raccolto in relazione ai Candidati sono considerati strettamente confidenziali e non vengono in alcun modo divulgati a terzi sotto qualsiasi forma, salvo esplicita richiesta e/o autorizzazione scritta dei Candidati stessi.

8.4 Prova scritta

8.4.1 Contenuti della prova

La prova scritta è volta ad accertare il possesso, da parte dei Candidati, delle conoscenze di base e delle tecniche necessarie a svolgere efficacemente la professione scelta.

La prova consiste in un insieme di domande a quiz e, eventualmente, a tema libero di valore differenziato secondo quanto definito nei Regolamenti Specifici di Schema (che possono prevedere anche più di una prova scritta).

8.4.2. Criteri di valutazione

Per accedere alla prova orale le Figure Professionali dovranno ottenere un punteggio maggiore o uguale a 55/100 nella prova scritta (o quanto definito nei Regolamenti applicabili).

Tale prova concorre, in genere, per il 30 % alla votazione finale (a meno di quanto diversamente specificato nei Regolamenti applicabili).

Nota:

Potrebbe presentarsi il caso in cui, per effetto del “peso” attribuito alla prova scritta e per effetto della successiva prova orale, un Candidato che pur non avendo raggiunto il punteggio di $\geq 55/100$ nella prova scritta, o quello previsto nel Regolamento Specifico di Schema, possa essere considerato recuperabile dal Presidente e/o dalla Commissione di Esame.

In tal caso il punteggio minimo accettabile per la prova scritta sarà: $\geq 50/100$ o un punteggio minimo inferiore di quello previsto nel Regolamento Specifico di Schema di non più del 10% di tale punteggio minimo (es.: se il punteggio minimo previsto dal Regolamento Specifico di Schema è $\geq 70/100$, il punteggio minimo ridotto accettabile sarà $\geq 63/100$)

8.5 Prova orale

8.5.1. Contenuti della prova (se prevista dai Regolamenti specifici di Schema)

La prova orale è volta ad accertare:

- a) il possesso, da parte dei Candidati, delle caratteristiche personali previste dalle norme applicabili alle loro professioni e della abilità alla comunicazione verbale;
- b) le conoscenze e competenze generali relative alla loro professione;
- c) le conoscenze e competenze specifiche relative agli Schemi ed ai Settori di certificazione di interesse ed alle discipline correlate. Dovrà essere accertata anche la conoscenza, delle Direttive dell'Unione Europea e della legislazione nazionale, regionale, comunale applicabili ai citati Schemi/Settori;
- d) la capacità dei Candidati a sostenere correttamente una discussione su tematiche di cultura settoriale relativa alla normativa di interesse;
- e) il possesso da parte dei Candidati delle competenze tecniche e metodologiche necessarie a svolgere le attività di loro pertinenza;
- f) eventuali carenze rese evidenti nella prova scritta;
- g) la reale consistenza dei titoli e delle esperienze documentate dai Candidati in fase di Domanda di Certificazione.

Nel corso della prova orale potranno essere utilizzate tecniche di “role playing”, questionari, casi di studio, filmati, fotografie o altra documentazione, per simulare situazioni che possono verificarsi nel corso dell'attività di un Professionista.

La certificazione AICQ SICEV è quindi finalizzata a riconoscere, sulla base di evidenze oggettive, secondo la norma ISO/IEC 17024:2012 e la relativa guida applicativa IAF, le competenze professionali dei Candidati e non solo le loro conoscenze.

All'esame orale, oltre ai Commissari previsti potranno essere invitati a supporto della Commissione anche esperti tecnici o specialisti di psicologia del comportamento per una efficace conduzione della valutazione dei Candidati. Ogni Commissario esprime il proprio voto che è costituito dalla somma dei punteggi parziali assegnati ai seguenti elementi:

- Caratteristiche personali (individuali e nel rapporto con gli altri);
- Conoscenze e competenze di carattere generale;
- Conoscenze e competenze specifiche della professione di interesse;
- Conoscenze settoriali (ove applicabili).

8.5.2. Criteri di valutazione della prova orale

La votazione della prova orale è costituita dalla media delle votazioni dei singoli Commissari, registrate su modulistica dedicata (es. SCHEVAL, VAL, ecc.).

Tale prova concorre, in genere, per il 30 % alla votazione finale (a meno di quanto diversamente specificato nei Regolamenti applicabili).

8.6 Prova pratica

8.6.1. Contenuti della prova (se prevista dai Regolamenti specifici di Schema)

La prova pratica è volta ad accertare:

- a) il possesso, da parte dei Candidati, delle caratteristiche personali previste dalle norme applicabili alle loro professioni e della abilità alla comunicazione verbale;
- b) le conoscenze e competenze generali relative alla loro professione;
- c) le conoscenze e competenze specifiche relative agli Schemi ed ai Settori di certificazione di interesse ed alle discipline correlate. Dovrà essere accertata anche la conoscenza, delle Direttive dell'Unione Europea e della legislazione nazionale, regionale, comunale applicabili ai citati Schemi/Settori;
- d) il possesso da parte dei Candidati delle competenze tecniche e metodologiche necessarie a svolgere le attività di loro pertinenza;
- e) eventuali carenze resesi evidenti nella prova scritta e/o orale;
- f) la reale consistenza dei titoli e delle esperienze documentate dai Candidati in fase di Domanda di Certificazione.

Nel corso della prova pratica potranno essere utilizzati attrezzature, apparecchiature, casi di studio, filmati, fotografie o altra documentazione, per simulare situazioni che possono verificarsi nel corso dell'attività di un Professionista.

La certificazione AICQ SICEV è quindi finalizzata a riconoscere, sulla base di evidenze oggettive, secondo la norma ISO/IEC 17024:2012 e la relativa guida applicativa IAF, le competenze professionali e le abilità, anche pratiche, dei Candidati e non solo le loro conoscenze.

Nella prova pratica vengono coinvolti, in genere, due Commissari d'esame; potranno, inoltre, essere invitati a supporto della Commissione anche esperti tecnici per una efficace conduzione della valutazione dei Candidati. Ogni Commissario esprime il proprio voto che è costituito dalla somma dei punteggi parziali assegnati agli elementi previsti dai Regolamenti Specifici di Schema.

8.6.2. Criteri di valutazione della prova pratica

La votazione della prova pratica è costituita dalla media delle votazioni dei singoli Commissari.

Tale prova concorre, in genere, per il 40 % alla votazione finale (a meno di quanto diversamente specificato nei Regolamenti applicabili).

8.7 Criteri di valutazione finale

8.7.1 Criteri per il calcolo

La votazione finale viene definita come di seguito specificato:

- a) Prova scritta + prova orale:
 - media pesata delle votazioni conseguite nelle due prove (40% scritto e 60% orale)
- b) Solo prova orale (esenzione della prova scritta):
 - media delle votazioni dei singoli Commissari di esame
- c) Prova scritta + prova orale + prova pratica:

- media pesata delle votazioni conseguite nelle tre prove (30% scritto + 30% orale e 40% prova pratica)
- d) Prova orale + prova pratica:
 - media pesata delle votazioni conseguite nelle due prove (40% orale + 60% prova pratica)

Nota:

I criteri sopra riportati possono essere modificati in base a quanto definito nei Regolamenti Specifici applicabili.

8.7.2 Criteri per il punteggio

Il punteggio è espresso in centesimi ed è arrotondato per eccesso se superiore o uguale allo 0,5 o per difetto se inferiore allo 0,5 (esempio 73,5 diventa 74 mentre 73,4 diventa 73).

Affinché il processo di certificazione si concluda favorevolmente per il rilascio della certificazione di competenza, la votazione complessiva dovrà essere superiore o uguale a 67/100 (o quanto definito nei Regolamenti Specifici applicabili).

8.8 Comunicazione dell'esito dell'esame

L'esito dell'esame viene comunicato verbalmente al Candidato al termine dell'esame stesso e poi, entro 2 settimane lavorative dalla data della delibera della certificazione, il Direttore AICQ SICEV provvede a formalizzare per iscritto al Candidato l'esito dell'esame, il punteggio conseguito, e, qualora applicabile, i settori merceologici attribuiti, segnalando anche i punti di forza e quelli suscettibili di miglioramento.

8.9 Ripetizione dell'esame

La Domanda di Certificazione ha validità per 1 anno dalla data della sua accettazione; entro tale termine, prorogabile di ulteriori sei mesi, il processo di certificazione si deve completare. In caso contrario dovrà essere presentata una nuova Domanda di Certificazione. Eventuali deroghe a questi periodi sono inserite nei Regolamenti specifici di Schema.

I Candidati possono ripetere quante volte desiderano, in sessioni diverse, la prova scritta, la prova orale e quella pratica. Il superamento della prova scritta è valida per tre anni ai fini della ammissione al successivo esame orale e/o pratico. Decorso tale termine la prova scritta dovrà essere ripetuta.

8.10 Materie d'esame

Le materie di esame comprendono argomenti relativi agli specifici Schemi di Certificazione, riportati nei già citati Regolamenti di Schema.

9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA

Sulla base degli esiti della analisi dei titoli e delle prove d'esame e al completamento dell'iter di certificazione lo specifico Comitato di Certificazione, competente e indipendente, delibera il rilascio della certificazione. Il citato Comitato, in funzione degli Schemi di Certificazione, può essere costituito da una sola persona oppure da più persone, comprendenti, se necessario e se specificato dai Regolamenti Specifici di Schema, il Veto Power o il "Decision Maker".

I Membri di tale Comitato possono operare congiuntamente in sede di riunione, o disgiuntamente dialogando con sistemi informatici o equivalenti, secondo necessità.

Successivamente il Direttore AICQ SICEV firma il Certificato e lo sottopone alla firma del Presidente AICQ SICEV.

Il rilascio della certificazione avviene entro un mese dal positivo superamento dell'esame ed è subordinato all'avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Il certificato viene accompagnato dalla dichiarazione relativa ai settori merceologici, qualora applicabili, in cui la Figura Professionale ha maturato e dimostrato la propria esperienza specifica. Contestualmente il nominativo della Figura Professionale Certificata viene

inserito nel Registro AICQ SICEV applicabile, pubblicato nel relativo sito web ed in eventuali altri Registri previsti dai Regolamenti Specifici.

10. SORVEGLIANZA, MANTENIMENTO, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLE COMPETENZE SETTORIALI

10.1 Modalità di Sorveglianza e Mantenimento

Durante il periodo di validità della certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi automaticamente confermato a seguito di:

- a) assenza di reclami da Committenti o da parte di Committenti o altre parti interessate (vale la prassi del “silenzio – assenso” alla specifica richiesta fatta da AICQ SICEV ad inizio anno) o gestione positiva di eventuali reclami ricevuti da Committenti o da Organizzazioni valutate (fornire l’evidenza del reclamo e della sua positiva gestione; AICQ SICEV si riserva il diritto di contattare, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, chi ha emesso il reclamo per verificarne la risoluzione);
- b) assenza di provvedimenti AICQ SICEV nei confronti delle Figure Professionali certificate
- c) pagamento dell’importo annuale per l’iscrizione al Registro AICQ SICEV
- d) quanto eventualmente altro previsto dai Regolamenti Specifici di Schema o negli Allegati riportati nel Documento RG 03-1 (vedere paragrafo 2.2 precedente).

In merito al punto “a” sopraccitato, AICQ SICEV effettua la sorveglianza sulle Figure Professionali certificate, richiedendo di fornire una autodichiarazione di “assenza di reclami” (o l’evidenza della loro corretta gestione) da parte di Committenti o altre parti interessate.

In qualsiasi momento, qualora i sopraccitati requisiti non vengano soddisfatti, la certificazione viene sospesa o revocata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

10.2 Modalità di rinnovo

Entro 3 mesi dalla data di scadenza del Certificato (triennale) o secondo quanto previsto dai Regolamenti Specifici o negli Allegati riportati nel Documento RG 03-1 (vedere paragrafo 2.2 precedente), prorogabili fino a 6 mesi per motivi contingenti segnalati per iscritto alla Direzione AICQ SICEV, le Figure Professionali certificate ed iscritte nei Registri, in regola con quanto previsto per il mantenimento annuale, sono tenute a:

- a) fornire auto-dichiarazione (DPR 445/2000) di assenza di reclami (o l’evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o altre parti interessate negli ultimi tre anni;
- b) aggiornare il curriculum. Il documento deve essere firmato, datato e possibilmente corredato delle dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato firmate dai datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di incarico, contratti ecc.
In alternativa il Curriculum deve essere redatto nei modi e nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
- c) fornire la fotocopia non autenticata degli attestati di frequenza a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su tematiche attinenti allo Schema di Certificazione di interesse, frequentati negli ultimi tre anni;
- d) fornire evidenza oggettiva degli interventi eseguiti nell’ambito dell’esperienza specifica di lavoro (es.: numero di impianti installati, numero di Dispositivi Medici installati, numero di “mediazioni familiari” eseguite; numero di docenze eseguite; numero di Consulenze effettuate; ecc.) maturate negli ultimi tre anni. Tale evidenza deve essere documentata mediante un elenco firmato dal Committente o tramite altra metodologia equivalente. Da tali documenti devono risultare le informazioni definite nei Regolamenti specifici di Schema.

Nota 1:

Per quanto concerne i requisiti "quantitativi" riferiti ai punti "c" e "d" sopra citati attenersi a quanto prescritto nei Regolamenti specifici di Schema.

Nota 2:

Può essere prevista una verifica di aggiornamento delle competenze dei Professionisti certificati (es.: tramite questionari proposti via web) limitatamente alle competenze che hanno subito significativi aggiornamenti per effetto di variazioni normative o equivalenti.

Tale verifica può essere eseguita in occasione del rinnovo della certificazione o in qualunque altro momento in funzione della entrata in vigore delle citate variazioni normative.

Nel caso in cui la Figura Professionale non soddisfi uno dei requisiti sopra riportati, verrà convocato dalla Direzione AICQ SICEV per sostenere una prova orale o scritta finalizzata a verificare il mantenimento delle competenze. Tale prova potrà essere effettuata alla presenza di un unico Commissario di Esame.

In funzione dell'esito della prova orale o scritta, il Certificato potrà essere rinnovato per il successivo triennio, sospeso o ritirato, o secondo quanto previsto dai Regolamenti Specifici. In caso di sospensione, la Figura Professionale ha la possibilità di presentarsi a sostenere una prova orale in una sessione d'esame ordinaria, non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data della sospensione o quanto altro previsto dai Regolamenti Specifici di Schema. Trascorso tale periodo, il certificato viene ritirato (vedere punto 11 successivo).

10.3 Mantenimento ed estensione delle competenze settoriali

10.3.1 Mantenimento

Il rinnovo triennale della certificazione viene confermato per i settori merceologici, qualora esistenti, per i quali le Figure Professionali diano evidenza di avere mantenuto la competenza o quanto altro previsto nei singoli Regolamenti di Schema di Certificazione nel triennio precedente.

10.3.2 Estensione

Quando, attraverso attività di lavoro, venga conseguita competenza in nuovi settori merceologici (ove applicabili), può venire richiesta l'estensione del riconoscimento della competenza settoriale. Dovranno in ogni caso risultare soddisfatti gli stessi requisiti applicabili alla prima certificazione (vedere i singoli Regolamenti di Schema).

Tale richiesta di estensione può essere presentata non prima che siano trascorsi sei mesi dalla prima certificazione.

11. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 Sospensione

Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta delle Figure Professionali Certificate, l'Amministratore Unico di AICQ SICEV, su richiesta del Direttore, dispone la sospensione della certificazione per un periodo massimo di 4 mesi.

Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso alle Figure Professionali a mezzo Raccomandata AR ed al Presidente del CSI.

Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso ai Valutatori a mezzo e-mail o Raccomandata AR; a seconda dei casi può esserne data segnalazione anche al Presidente del CSI; ove applicabile, ne viene dato avviso anche ad ACCREDIA.

Il CSI, per il tramite del suo Presidente, su richiesta degli interessati, si pronuncia circa la legittimità di un provvedimento di sospensione della certificazione emesso dall'A.U. di AICQ SICEV.

Il provvedimento di sospensione può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;

- nel caso in cui le Figure Professionali non abbiano presentato richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre 3 mesi prorogabili fino a 6 mesi per motivi contingenti segnalati per iscritto alla Direzione AICQ SICEV;
- nel caso in cui le Figure Professionali non abbiano corrisposto secondo le tempistiche comunicate da AICQ SICEV la quota di iscrizione;
- nel caso in cui le Figure Professionali abbiano presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non integrata, nei 4 mesi successivi secondo quanto richiesto da AICQ SICEV (vedere precedente punto 10.2);
- nel caso in cui le Figure Professionali non sottoscrivano, entro 3 mesi da quando richiesto, i documenti contrattuali (Codice di Deontologico, ecc.);
- su richiesta delle Figure Professionali;
- nei casi previsti dai Regolamenti Specifici di Schema.

La sospensione comporta per le Figure Professionali:

- l'obbligo di sospendere l'impiego a qualsiasi titolo del marchio AICQ SICEV;
- l'obbligo di non qualificarsi come Figure Professionali certificate AICQ SICEV;
- l'obbligo di dare avviso della avvenuta sospensione ai propri Committenti.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di AICQ SICEV decidere tra il raddoppio del periodo di sospensione, o la revoca del certificato; in ogni caso, l'informazione circa l'avvenuta sospensione/revoca sarà notificata ad ACCREDIA (per i soli Registri accreditati) e pubblicata nel sito di AICQ SICEV.

11.2 Revoca

L'A.U. di AICQ SICEV, delibera circa la revoca della certificazione e la cancellazione dal Registro di interesse delle Figure Professionali coinvolte. L'A.U. di AICQ SICEV dispone il ritiro della certificazione e la cancellazione dal Registro interessato anche su richiesta del CSI nel caso in cui siano stati violati i principi dell'imparzialità in un iter di certificazione.

Il provvedimento di revoca della certificazione e cancellazione può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;
- nel caso in cui le Figure Professionali non abbiano risposto ed inviato la documentazione di rinnovo richiesta, entro quattro mesi dall'avviso di sospensione;
- nel caso in cui le Figure Professionali non abbiano provveduto a saldare la quota di iscrizione entro quattro mesi dall'avviso di sospensione;
- nel caso in cui le Figure Professionali non abbiano risposto ed inviato la documentazione di integrazione per il rinnovo richiesta, entro quattro mesi dall'avviso di sospensione;
- su richiesta degli Iscritti; il provvedimento viene attuato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del Valutatore.
- nei casi previsti dai Regolamenti Specifici di Schema.

La revoca della certificazione e la cancellazione dal relativo Registro comporta per le Figure Professionali:

- l'obbligo di riconsegnare il certificato e la tessera di identificazione ricevuta da AICQ SICEV entro 60 giorni dalla data di revoca e cancellazione;
- l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio AICQ SICEV;
- l'obbligo di non qualificarsi come Figure Professionali certificate AICQ SICEV;
- l'obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione ai propri Committenti.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di AICQ SICEV tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

I provvedimenti di revoca e cancellazione vengono comunicati ad ACCREDIA (solo per i Registri accreditati) e pubblicati nel sito di AICQ SICEV.

12. RECLAMI E RICORSI

I reclami e i ricorsi possono essere rivolti per iscritto a:

- Direttore AICQ SICEV
- A.U. di AICQ SICEV
- Presidente del CSI di AICQ SICEV
- Comitato di Appello

12.1 Reclami

I reclami vengono sempre esaminati dalla Direzione e dall'A.U. di AICQ SICEV che possono rispondere direttamente, mettendone a conoscenza il Presidente del CSI e il Comitato di Appello, o preparare la documentazione in modo che tale Comitato possa valutare la situazione. Il Comitato di Appello può, a suo giudizio, esprimere il suo parere o sottoporre il caso alle decisioni del CSI nel corso della prima riunione utile.

La Direzione AICQ SICEV comunica alla Parte reclamante, l'avvenuta ricezione del reclamo, entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso, indicando i tempi entro i quali verrà fornita una risposta.

Decorso tale termine la Direzione AICQ SICEV deve comunicare alla Parte reclamante le motivazioni del ritardo.

12.2 Ricorsi

I ricorsi contro l'operato degli Organi proponenti (Commissione d'Esame), di quelli che approvano (Direzione AICQ SICEV), e che deliberano la certificazione (persona competente e indipendente), vengono proposti dalla parte lesa al CSI, per tramite del Presidente in carica, entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto.

Il CSI, sentite le parti ed acquisita l'eventuale documentazione, si pronuncia entro 60 giorni da quando il ricorso è stato presentato.

Il giudizio emesso dal CSI non è appellabile, se non di fronte ad ACCREDIA nel caso la parte lesa ritenga che siano stati violati i requisiti di accreditamento da parte di AICQ SICEV. Eventuali ricorsi nei confronti delle attività svolte dal CSI, a fronte di quanto previsto dallo Statuto AICQ SICEV e dal Manuale Qualità, possono essere rivolti per iscritto ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati secondo quanto previsto al paragrafo 14.5 seguente.

La gestione di un ricorso da parte di AICQ SICEV è gratuita.

13. CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI AICQ SICEV

Vedere "RG 05 - Regolamento per la Concessione dell'utilizzo del Marchio AICQ SICEV".

14. ARBITRATO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e alla legislazione specifica che regola l'attività della Figura Professionale (se esistente).

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti interessate alla attuazione del presente documento saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati l'uno da una parte, l'altro dall'altra parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra i due arbitri di parte.

Ove non fosse raggiunto l'accordo per la nomina del Presidente, questi verrà designato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano, giudicherà in via irrituale ex bono et aequo senza formalità procedurali ed il suo lodo sarà inappellabile.

15. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (e successive integrazioni) e del Regolamento UE n. 679/16 i dati personali forniti dalla Figura Professionale ad AICQ SICEV saranno trattati da AICQ SICEV al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali relative ai servizi di certificazione delle persone. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali della Figura Professionale è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per AICQ SICEV di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi e-mail) vengono raccolti e trattati da AICQ SICEV con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi alle certificazioni rilasciate vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti ad AICQ SICEV in qualità di Organismo di Certificazione accreditato; in tale ambito i dati potranno essere trasmessi agli Enti predisposti alla sorveglianza di AICQ SICEV e pubblicati sia nel sito di AICQ SICEV che in quegli degli Enti se previsto.

"Titolare" dei dati personali è AICQ SICEV, con sede in Via Cornalia 19, Milano; ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 15 del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR), la Figura Professionale può, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da AICQ SICEV, ad esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano AICQ SICEV in quanto Organismo di Certificazione accreditato alla conservazione di determinate informazioni.